



Comune di CASTELGRANDE  
(Provincia di Potenza)

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI CASTELGRANDE  
PROTOCOLLO GENERALE  
N.0005075 - 14.12.2020  
CAT. CLASSE 0 PARTENZA

**ORDINANZA**

COMUNE DI CASTELGRANDE  
ORDINANZE  
N.0000035 - 14.12.2020  
CAT. CLASSE 0 PARTENZA

**OGGETTO:** Disciplina della circolazione stradale

IL SINDACO

**Ravvisata** la necessità di modificare temporaneamente l'attuale regolamentazione di alcune strade rurali comunali, precisamente:

1. strada denominata Lamizia;
2. strada Righini - tratto dall'innesto con la S.S.7 all'altezza della località Palazzulo fino alla località Montenuovo;

il cui tracciato si sviluppa a quote superiore ai 950/1000 metri slm, interessate, nel periodo invernale, da importanti precipitazioni di neve;

**Considerato** che a causa della temporanea chiusura della S.S.7 - Km 489 +800, molti automobilisti utilizzano le predette strade in entrambi i sensi di marcia;

**VISTA** l'ordinanza n. 15 del 21.12.2015 con la quale si istituiva su tali strade il divieto di transito per mezzi di peso complessivo superiore a 3.5 t;

**RILEVATO** che l'Amministrazione non può garantire, nel periodo invernale, l'immediata pulizia e sgombero da neve, in caso di abbondanti precipitazioni nevose;

**CONSIDERATO** che esiste un percorso alternativo per raggiungere il Comune di Castelgrande e Pescopagano utilizzando la NSA 506;

**Visti** gli artt. 6 e 7 del Nuovo codice della Strada emanato con D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'art 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267;

## ORDINA

**Dal 14.12.2020 al 15.04.2021** la chiusura al traffico veicolare, eccetto residenti e frontisti, delle seguenti strade rurali comunali:

1. strada denominata Lamizia;
2. strada Righini - tratto dall'innesto con la S.S.7 all'altezza della località Palazzulo fino alla località Montenuovo;


La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante apposizione della segnaletica stradale prescritta dal Nuovo Codice della strada e pubblicata sul sito Web istituzionale del Comune.

Di assicurare, ove possibile, il transito ai mezzi di polizia e di soccorso, e ai frontisti.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D. Lgs. N. 285/92- Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione).

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. Lg.vo n. 285/92, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza.

Castelgrande, 14.12.2020



IL SINDACO  
Domenico Alberto MURO